Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 gennaio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Basilicata

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Il Presidente della Repubblica, con decreto datato 14 gennaio 1980, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. Franco Maria Malfatti da Ministro degli affari esteri.

Con altri decreti del 14 gennaio 1980, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati nominati:

l'on. dott. Clelio Darida, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato all'interno;

l'on. avv. Attilio Ruffini, deputato al Parlamento, Ministro degli affari esteri, cessando dalla carica di Ministro della difesa;

l'on. dott. Adolfo Sarti, senatore della Repubblica, Ministro della difesa, cessando dalla carica di Ministro senza portafoglio.

(361)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1126.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Milano.

N. 1126. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Milano, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto professionale di Stato per l'agricoltura (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 241

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1127.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Partinico.

N. 1127. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Partinico (Palermo), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1128.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Prato.

N. 1128. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Prato (Firenze), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1129.**

Istituzione di un istituto tecnico agrario in Roma (secondo istituto).

N. 1129. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Roma, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, il secondo istituto tecnico agrario e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene altresì modificata la tabella organica dell'istituto tecnico agrario « Garibaldi » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 245

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1130.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri in Guidonia.

N. 1130. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Guidonia (Roma), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 246

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1978, n. **1131.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato con insegnamento in lingua slovena in Trieste.

N. 1131. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Trieste, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato con insegnamento in lingua slovena (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 244

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. 1132.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 1268, concernente l'istituzione di un istituto tecnico agrario in Siena.

N. 1132. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene rettificata la tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 1268, istitutivo, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, di un istituto tecnico agrario in Siena, che deve intendersi sostituita da quella annessa al presente decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. 693.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 1170, concernente l'istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Palermo (quarto istituto).

N. 693. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene rettificato il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 1170, istitutivo, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, del quarto istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Palermo. Con la stessa decorrenza viene altresì modificata anche la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Ferrara » di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 248

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.S. - Istrumenti di misura, in Monza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.G.S. - Istrumenti di misura di Monza (Milano), con effetto dal 5 maggio 1975;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1976, 19 febbraio 1977 e 18 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.S. - Istrumenti di misura di Monza (Milano), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(152)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superga, con sede in Torino e stabilimenti di Torino e Triggiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Superga, con sede in Torino e stabilimenti di Torino e Triggiano (Bari), con effetto dal 1° luglio 1976:

Visti i decreti ministeriali 16 luglio 1977, 29 giugno 1978 e 17 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superga, con sede in Torino e stabilimenti di Torino e Triggiano (Bari), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(161)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese, con effetto dal 14 febbraio 1977;

Visti i decreti ministeriali 5 dicembre 1977, 22 marzo 1978, 4 agosto 1978 e 27 aprile 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese, è prolungata a trenta mesi .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(150)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Sardegna » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, contenente modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 1° marzo 1979, con il quale la data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 25 marzo 1979, è nuovamente indetta per il giorno 18 novembre 1979;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Sardegna », da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in sostituzione del sig. Roberto Melis, dipendente di altra amministrazione a decorrere dal 16 luglio 1979;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « Parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

Il dott. Giovanni Battista Tuveri, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Cagliari, è nominato, dalla data del presente decreto, componente della commissione elettorale circoscrizionale « Sardegna », in sostituzione del sig. Roberto Melis, dipendente di altra amministrazione a decorrere dal 16 luglio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 15 ottobre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(10881)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Sicilia » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 1° marzo 1979 ed in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, con il quale l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 25 marzo 1979, è nuovamente indetta per il giorno 18 novembre 1979;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 6 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Sicilia », da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in sostituzione del sig. Pasquale Ales, impossibilitato a disimpegnare l'incarico in quanto attualmente comandato in missione presso la prefettura di Brescia.

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « Parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

Il sig. Pietro Messina, coadiutore principale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Palermo, è nominato, dalla data del presente decreto, componente della commissione elettorale circoscrizionale « Sicilia », in sostituzione del dott. Pasquale Ales, impossibilitato a disimpegnare l'incarico per motivi di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(10891)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salonpas italiana S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di prodotti farmaceutici di origine e provenienza Giappone la ditta Salonpas italiana S.r.l. di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 50.725,34 di cui al mod. *B*-Import n. 5741746 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Roma in data 8 aprile 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma tra il 21 dicembre 1976 ed il 7 settembre 1978, con un ritardo, quindi, di centonovantasei-ottocentoventuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 706609 dell'11 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha addotto difficoltà finanziarie di tale gravità, a seguito della contrazione delle vendite e quindi negli incassi in tale periodo, peraltro non giustificabili il mancato impegno valutario, da non permettere le spese di sdoganamento della merce;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione risultante dalla documentazione allegata all'istanza in data 24 novembre 1978, presentata, per conto della interessata, dalla Cassa di risparmio di Roma, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente finanziaria riguardanti la società stessa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1126 del 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salonpas italiana S.r.l. di Roma mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma nella misura del 5% di $ USA 50.725,34 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(11009)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Roveraro S.p.a., in Borghetto S. Spirito.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 20.000 di olio di oliva di origine e provenienza Spagna la ditta Roveraro S.p.a., via Aurelia, Borghetto S. Spirito, ha effettuato un pagamento anticipato di Pesetas 1.780.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5155304 rilasciato dal Banco di Roma in data 28 luglio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata parzialmente accettata dalla dogana di Savona il 4 ottobre 1977 con un ritardo di giorni otto, per Pesetas 1.302.248, rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340929 del 28 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che, il tardivo parziale sdoganamento causato da condizioni di mercato non possono giustificare ed esimere l'azienda dall'obbligo degli impegni assunti, perché trattasi di motivazioni di carattere meramente commerciale;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 9 novembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1126 del 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Roveraro S.p.a. mediante fidejussione del Banco di Roma di Imperia nella misura del 5 % di Pesetas 1.302.248 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(11011)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1979.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari ed in particolare l'art. 3;

Vista la designazione della terna per la nomina del presidente fatta ai sensi dell'art. 3 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto l'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto il parere espresso dalla 12ª commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 7 novembre 1979 e dalla 10ª commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 21 novembre 1979;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Umberto Casoli è nominato presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari per la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 10 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(274)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona, Matelica ed Orvieto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto;

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 3 luglio 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Firenze, Ancona e Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pa. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(163)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga del trattamento straordinario in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno, Novate Milanese e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania;

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1978, 28 novembre 1978, 17 febbraio 1979, 11 maggio 1979 e 10 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 giugno 1978 al 21 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania, è prolungata al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1975, n. 675, è individuato rispettivamente nei comuni

di Torino, Collegno, Novate Milanese, Padova, Milano, Bologna, Brescia, Roma, Torino, Genova, Ancona e Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(162)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Concessione dal 1° luglio 1978 al 1° novembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D.B.R. elettronica, in Vimodrone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. D.B.R. elettronica di Vimodrone (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D.B.R. elettronica di Vimodrone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 1° novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(155)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli ex dipendenti della S.p.a. R.I.F.F., in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 27 luglio 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. R.I.F.F. di Torino;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 3 aprile 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. R.I.F.F. di Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(153)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, in Falconara Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 27 febbraio 1979, 15 giugno 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 ottobre 1978 al 7 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: Scotti

(168)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese, in Telese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese di Telese (Benevento);

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1978, 27 marzo 1979 e 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 28 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese di Telese (Benevento), è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: Scotti

(166)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1979.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal Consiglio della Comunità economica europea, concernente l'organizzazione comune nel mercato del riso, modificato da ultimo con il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1552/79 del 24 luglio 1979;

Visto il regolamento n. 787/69, adottato dal Consiglio della Comunità europea il 22 aprile 1969, concernente il finanziamento delle spese di intervento nei settori dei cereali e del riso nonché i relativi regolamenti di modificazione ed integrazione;

Visto il regolamento n. 1553/79 del 24 luglio 1979 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea, concernente i prezzi di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1979-80;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità europea n. 1554/79 del 24 luglio 1979, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visti i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 643/79 del 29 marzo 1979 e n. 2139/79 del 28 settembre 1979, relativi ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1979-80;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad asservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1979-80, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Marcora

Il Ministro del tesoro
Pandolfi

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal Consiglio delle Comunità europee.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento n. 1418/76, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 21 giugno 1976, modificato da ultimo con il regolamento n. 1552/79 del 24 luglio 1979, si atterrà alle norme del regolamento n. 787/69 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969 nonché a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1979-80.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1979-80 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1979 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1979-80 purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento stabilito in L. 23.185,44 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento indicato dall'Ente nazionale risi e corrispondente alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50 %, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati) 63 % in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3 %, striati rossi 3 %, vaiolati 1 %, macchiati 0,50 %, ambrati 0,125 %, gialli 0,050 % e con resa globale del 71 %». A detto prezzo di base di intervento si applicano le maggiorazioni di qualità (importi correttori) relative alle varietà di cui alla tabella 1.

Per le varietà, indicate alla tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali che vengono modificate come da tabella 2.

Tutte le altre varietà non contemplate nelle tabelle 1 e 2 sono da considerarsi, agli effetti del prezzo e della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 16 %;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14 per il riso a grana tonda e di punti 10 per gli altri risi;

la percentuale di grani gessati non superi il 6 % per i risi a grana tonda ed il 4 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10 % per i risi a grana tonda ed il 5 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3 % per i risi a grana tonda ed il 2 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,75 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,50 % per gli altri risi;

la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175 %.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° ottobre 1979 e per 10 mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 234,42 per quintale di risone fino a un massimo di L. 2.344,20.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1980, si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1979, nonché quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi e le condizioni più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo d'intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 513,39 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1980, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1980.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1979 e termina il 31 agosto 1980, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1980, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1980, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1980, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.

Art. 15.

'E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Per incondizionata accettazione
L'ENTE NAZIONALE RISI

Il presidente: FRANZO

Il direttore generale: BUSCA

TABELLA 1

Tipo	Designazione della qualità del riso	Importo correttore in lire per 100 kg di risone
A	Carola, Cesariot, Navile, Rosa Marchetti, Vitro	352,16
B	Bahia, INRA 68/1, Maratelli, Precoce Rossi, Romeo, Vialone Nano	513,39
C	Razza 77, Redi	640,68
D	Baldo, Rizzotto, Roma	769,03
E	Arborio, Arlesienne, Europa, Ribe, Ribello, Ringo, Rocca, Volano	1.025,73
F	Anseatico, Carnaroli	1.282,42
G	Italpatna, Romanico, Silla	1.602,76
H	Delta	1.923,10

TABELLA 2

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Balilla, Balilla G.G., Monticelli, Ticinese .	63 %	71 %
Bahia, Carola, INRA 68/1, Navile, Rosa Marchetti, Vitro	60 %	70 %
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Volano	59 %	70 %
Europa, Silla	58 %	70 %
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi, Razza 77	56 %	68 %
Arborio	56 %	70 %
Delta	55 %	68 %
Carnaroli, Vialone Nano	55 %	70 %

TABELLA 3

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %
Dal 15,00 al 15,49 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 320,55 al q.le
Dal 15,50 al 16,00 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 320,55 al q.le e diminuzione dell'1 % del peso del risone

TABELLA 4

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti rendimento sui risoni				
	A grani tondi	Carola - Cesariot - Navile - Rosa Marchetti - Vitro	Bahia - INRA 68/1 - Maratelli - Precoce Rossi - Romeo - Vialone Nano	Razza 77 - Redi	Roma - Baldo - Rizzotto
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:					
a) superiore al rendimento di base:					
maggiorazione di lire	185,48	188,30	189,59	190,61	191,64
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi:					
detrazione di lire	185,48	188,30	189,59	190,61	191,64
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:					
a) superiore al rendimento di base:					
maggiorazione di lire . .	139,11	141,23	142,19	142,96	143,73
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi:					
detrazione di lire	139,11	141,73	142,19	142,96	143,73

	Maggiorazioni e detrazioni per punti rendimento sui risoni			
	Arborio - Arlesienne - Europa - Ribe - Ribello - Ringo - Rocca - Volano	Anseatico - Carnaroli	Italpatna - Romanico - Silla	Delta
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:				
a) superiore al rendimento di base:				
maggiorazione di lire .	193,69	195,74	198,31	200,87
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi:				
detrazione di lire . . .	193,69	195,74	198,31	200,87
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:				
a) superiore al rendimento di base:				
maggiorazione di lire . . .	145,27	146,81	148,73	150,65
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi:				
detrazione di lire	145,27	146,81	148,73	150,65

TABELLA 5

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Sui risoni		
	A grani tondi	Carola - Cesariot - Navile - Rosa Marchetti - Vitro	Vialone Nano - Bahia - INRA 68/1 - Maratelli - Precoce Rossi - Romeo
Gessati	Dal 3 al 6 %: L. 115,93 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4 %: L. 117,69 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4 %: L. 118,49 per ogni ½ punto
Striati rossi	Dal 3 al 10 %: L. 115,93 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 117,69 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 118,49 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 3 %: L. 173,89 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2 %: L. 176,53 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2 %: L. 177,74 per ogni ½ punto
Macchiati	Dallo 0,50 all'1 %: L. 173,89 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: lire 176,53 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: lire 177,74 per ogni ¼ di punto
Ambrati	Dallo 0,125 all'1 %: lire 173,89 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 176,53 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: lire 177,74 per ogni ¼ di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 927,42 per ogni ⅛ di punto	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 941,50 per ogni ⅛ di punto	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 947,95 per ogni ⅛ di punto

Difetti dei grani	Sui risoni		
	Razza 77 - Redi	Baldo - Rizzotto - Roma	Arborio - Arlesienne - Europa - Ribe - Ribello - Ringo - Rocca - Volano
Gessati	Dal 3 al 4 %: L. 119,13 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4 %: L. 119,77 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4 %: L. 121,06 per ogni ½ punto
Striati rossi	Dal 3 al 5 %: L. 119,13 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 119,77 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 121,06 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 2 %: L. 178,70 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2 %: L. 179,66 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2 %: L. 181,58 per ogni ½ punto
Macchiati	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 178,70 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: lire 179,66 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: lire 181,58 per ogni ¼ di punto
Ambrati	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 178,70 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 179,66 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: lire 181,58 per ogni ¼ di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 953,04 per ogni ⅛ di punto	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 958,18 per ogni ⅛ di punto	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 968,45 per ogni ⅛ di punto

Difetti dei grani	Sui risoni		
	Anseatico - Carnaroli	Italpatna - Romanico - Silla	Delta
Gessati	Dal 3 al 4 %: L. 122,34 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4 %: L. 123,94 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4 %: L. 125,54 per ogni ½ punto
Striati rossi	Dal 3 al 5 %: L. 122,34 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 123,94 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 125,54 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 2 %: L. 183,51 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2 %: L. 185,91 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2 %: L. 188,31 per ogni ½ punto
Macchiati	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 183,51 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: lire 185,91 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: lire 188,31 per ogni ¼ di punto
Ambrati	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 183,51 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 185,91 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: lire 188,31 per ogni ¼ di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 978,71 per ogni ⅛ di punto	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 991,53 per ogni ⅛ di punto	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 1.004,34 per ogni ⅛ di punto

(187)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, via Silva n. 36, della S.p.a. Unidal, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, via Silva n. 36, della S.p.a. Unidal, in liquidazione, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1979 al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(151)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fr.Am. S.n.c. F.lli Amato, in Ottaviano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Fr.Am. S.n.c. F.lli Amato di Ottaviano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1979 e 14 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fr.Am. S.n.c. F.lli Amato di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(169)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Approvazione del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche contribuenti IVA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976, con il quale si stabilisce che gli uffici provinciali IVA, che hanno ricevuto le domande di attribuzione del numero di codice fiscale presentate dai soggetti diversi dalle persone fisiche che sono contribuenti all'imposta sul valore aggiunto, debbono comunicare ai richiedenti il numero di codice fiscale attribuito mediante consegna del relativo certificato predisposto secondo l'apposito modello AA6, allegato 6 allo stesso decreto;

Ravvisata la necessità di approvare un nuovo modello di comunicazione del numero di codice fiscale ai soggetti diversi dalle persone fisiche che sono tenuti alle dichiarazioni IVA;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il modello AA6/1 (allegato 1) concernente il certificato di attribuzione del numero di codice fiscale, con il quale gli uffici provinciali IVA comunicano ai soggetti diversi dalle persone fisiche il numero di codice fiscale attribuito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

AA6/1

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

OPERAZIONI RELATIVE ALL'ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E/O DEL NUMERO DI PARTITA IVA

Per l'Ufficio

UFFICIO IVA DI ....

N. OPERAZIONE	DATA OPERAZIONE (GIORNO MESE ANNO)	TIPO OPERAZIONE EFFETTUATA

NUMERO PARTITA	CODICE FISCALE	TIPO SOGGETTO

DENOMINAZIONE

RIFERIMENTO EVENTUALE PRECEDENTE DICHIARAZIONE ANAGRAFICA DEL SOGGETTO

Da staccare e consegnare al contribuente

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA	TIPO SOGGETTO

DENOMINAZIONE

COMUNE	PROV.	INDIRIZZO

TIPO ATTIVITÀ

DATI RELATIVI AL

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

IL FUNZIONARIO

UFFICIO IVA

(186)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ime S.r.l., in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della ditta Ime S.r.l. di Salerno;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 29 marzo 1979 e 30 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 maggio 1978 al 19 maggio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi dal trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ime S.r.l. di Salerno, è prolungata al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(154)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Manifattura Giovanni Serio, in Putignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura Giovanni Serio di Putignano (Bari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Giovanni Serio di Putignano (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1979 al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(156)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il cordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino);

Visti i decreti ministeriali 14 agosto 1978, 16 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 4 gennaio 1979, 5 gennaio 1979, 15 novembre 1979 e 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffciale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(170)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti ad Arezzo, Rassina di Castelfocogno ed Empoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti ad Arezzo, Rassina di Castelfocogno (Arezzo) ed Empoli (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1979, 27 aprile 1979 e 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti ad Arezzo, Rassina di Castelfocogno (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(164)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gestioni industriali, con sede in Napoli e stabilimento in Torre del Greco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Gestioni industriali, con sede in Napoli e stabilimento in Torre del Greco (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gestioni industriali, con sede in Napoli e stabilimento in Torre del Greco (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(165)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Erg - Raffinerie Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Erg - Raffinerie Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria);

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1978, 5 maggio 1979 e 7 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 febbraio 1978 al 28 gennaio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979 di accertamento della sussistenza dei presupposti per prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Erg - Raffinerie Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria), è prolungata al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(149)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre, in Lendinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lendifibre, con sede in Lendinara (Rovigo);

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978, 28 ottobre 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 22 giugno 1979 e 24 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 febbraio 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre, con sede a Lendinara (Rovigo), è prolungata al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(171)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede in Genova e stabilimento a Massa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento a Massa;

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1979 e 12 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 febbraio 1979 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento a Massa, è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(172)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1980.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 19 aprile successivo, con cui Ettore De Dominicis, nato a Roma il 14 luglio 1913, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 1979, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Ettore De Dominicis, nato a Roma il 14 luglio 1913, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 8 gennaio 1980

Il Ministro: MORLINO

(244)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1980:

il decreto ministeriale 28 dicembre 1979 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Scarnecchia Alessandro nella sede di Palma Campania, distretto notarile di Napoli.

Fiordiliso Giuseppe, notaio residente nel comune di Bolzano, è trasferito nel comune di Palma Campania, distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(277)

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1979:

Sena Francesco, notaio residente nel comune di Aragona, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Agrigento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Renta Salvatore, notaio residente nel comune di Castellazzo Bormida, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Alessandria, con l'anzidetta condizione.

Fornaro Ernesto, notaio in Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Altamura, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Calcagno Antonino, notaio residente nel comune di Livinallongo del Col di Lana, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Longarone, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Lupi Anna, notaio esercente nella sede soppressa di Castel Baronia, distretto notarile di Benevento, è trasferito d'ufficio nel comune di Ariano Irpino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Autuori Maria Luisa, notaio residente nel comune di Bova Marina, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di San Giorgio la Molara, distretto notarile di Benevento, con l'anzidetta condizione.

Paganoni Maria, notaio residente nel comune di Serina, distretto notarile di Bergamo, è trasferita nel comune di Bergamo, con l'anzidetta condizione.

Forni Giorgio, notaio residente nel comune di Cocconato, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione.

Fortuna Vittorio, notaio residente nel comune di Pordenone, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione.

Natali Cesare, notaio residente nel comune di Montafia, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione.

Ronchi Antonio, notaio residente nel comune di Leno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Lonato, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Bassi Ernesto Quinto, notaio residente nel comune di Lanusei, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Nuravera, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Di Benedetto Salvatore Claudio, notaio residente nel comune di Santa Maria di Licodia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Riesi, distretto notarile di Caltanissetta, con l'anzidetta condizione.

Greco Aida, notaio residente nel comune di Soriano Calabro, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Catanzaro, con l'anzidetta condizione.

Franchi Edenio, notaio residente nel comune di Barisciano, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Orsogna, distretto notarile di Chieti, con l'anzidetta condizione.

Panzeri Franco, notaio residente nel comune di Colico, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Lecco, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Pedraglio Carlo, notaio residente nel comune di Delebio, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Mozzate, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione.

Spezzano Giuseppe, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Corigliano Calabro, distretto notarile di Cosenza, con l'anzidetta condizione.

Borro Fiorella, notaio residente nel comune di Cavallermaggiore, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Alba, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Bissi Marco, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Ferrara, con l'anzidetta condizione.

Ferroni Lucio, notaio residente nel comune di San Martino di Lupari, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Ferrara, con l'anzidetta condizione.

Sanfelice Giancarlo, notaio residente nel comune di Prato, è trasferito nel comune di Lastra a Signa, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Cappellini Giulio Cesare, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Galvani Maria Pia, notaio residente nel comune di Ancona, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Porfiri Antonio, residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Cesena, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Ioli Antonio Maria, notaio residente nel comune di Moretta, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, con l'anzidetta condizione.

Pastorino Donato, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Frosinone, con l'anzidetta condizione.

Rivara Carlo, notaio residente nel comune di Genova, è trasferito nel comune di Borzonasca, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Ferrari Clemente, notaio residente nel comune di Arquata Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione.

Bonelli Giorgio, notaio residente nel comune di Gavorrano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Castel del Piano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Re Marco, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Imperia, con l'anzidetta condizione.

Giannuzzi Gennaro, notaio residente nel comune di Cossato, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Portoferraio, distretto notarile di Livorno, con l'anzidetta condizione.

Franchini Gianemilio, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Brugherio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Sampietro Pietro Remo, notaio residente nel comune di Garlasco, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Casalpusterlengo, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Marchetti Michele, notaio residente nel comune di Sant'Angelo Lodigiano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Lodi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Petrillo Giannini Massimo, notaio residente nel comune di Corsico, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Piatti Guglielmo, notaio residente nel comune di Malnate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Varese, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Bergonzini Gino, notaio residente nel comune di Ardenno, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione.

Percopo Livio, notaio residente nel comune di Asti, è trasferito nel comune di Monte di Procida, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Scarnecchia Alessandro, notaio in Pomigliano d'Arco, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Palma Campania, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Cepparulo Raffaele, notaio residente nel comune di Alvignano, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Poggiomarino, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Tufano Pasquale, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Sant'Antimo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Testa Lucio, notaio residente nel comune di Cerignola, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Bruno Sergio, notaio residente nel comune di Agira, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione.

Marretta Domenico, notaio residente nel comune di Piana degli Albanesi, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Fortuna Diomede, notaio residente nel comune di Azzano Decimo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Pordenone, con l'anzidetta condizione.

Satta Salvatore, notaio residente nel comune di Aviano, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Sacile, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Zotta Domenico Antonio, notaio residente nel comune di Viggiano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Genzano di Lucania, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Ottaviano Evangelista, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Modica, distretto notarile di Ragusa, con l'anzidetta condizione.

Martini Gianluigi, notaio residente nel comune di Mantova, è trasferito nel comune di Luzzara, distretto notarile di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione.

Carrara Aldo, notaio residente nel comune di Monsummano Terme, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Genzano, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione.

Bartoli Giulio, notaio residente nel comune di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Bellagamba Augusto, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Bianchi Bruno, notaio residente nel comune di Tortolì, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Carusi Aldo, notaio residente nel comune di Villafranca in Lunigiana, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Carusi Luigi, notaio residente nel comune di Pontremoli, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Della Penna Antonio, notaio residente nel comune di Mestre, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

De Vincentiis Oscar, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Falcone Angelo, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Fiumara Rita Maria, notaio residente nel comune di Bagni di Lucca, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Gallelli Domenico, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Grassi Silverio, notaio residente nel comune di Isola della Scala, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Greco Vincenzo, notaio residente nel comune di Termoli, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Grizi Marcello, notaio residente nel comune di Ancona, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Liguori Mario, notaio residente nel comune di Modena, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Marino Francesco, notaio residente nel comune di Follina, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Pollera Giancarlo, notaio residente nel comune di Albano Laziale, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Romano Mario Enzo, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Sgobbo Antonio, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Tarquini Giuseppe, notaio residente nel comune di San Maurizio Canavese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Valeri Enrico, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Del Mercato Giovan Camillo, notaio residente nel comune di Ferrara, è trasferito nel comune di Occhiobello, distretto notarile di Rovigo, con l'anzidetta condizione.

Cutolo Maria, notaio residente nel comune di Vallata, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Sarno, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione.

Musitelli Mariangela, notaio residente nel comune di Rono, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Ozieri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Carrieri Cosimo, notaio residente nel comune di Pozzomaggiore, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sorso, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Romairone Gianluigi, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Savona, con l'anzidetta condizione.

D'Amore Rocco, notaio in Martina Franca, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Lizzano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Oliva Luigi, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto, con l'anzidetta condizione.

Accolla Francesco, notaio residente nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione.

Giannella Eugenio, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Montorio al Vomano, distretto notarile di Teramo, con l'anzidetta condizione.

Giangrasso Sigismundo, notaio residente nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Barletta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Dall'Armi Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Treviso, con l'anzidetta condizione.

Dimita Vito Erasmo, notaio residente nel comune di San Daniele del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine, con l'anzidetta condizione.

Celli Franco, notaio residente nel comune di Boscochiesanuova, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Bovolone, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Lorettu Cornelio, notaio residente nel comune di Conegliano, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Breganze, distretto notarile di Vicenza, con l'anzidetta condizione.

(278)

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1980:

Kchecler Ferrari Cesare, notaio residente nel comune di Vignanello, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Roccasinibalda, distretto notarile di Rieti, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Colangelo Giovanni.

(279)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento dell'istituto di zoologia e anatomia comparata dell'Università degli studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'istituto di zoologia e anatomia comparata dell'Università degli studi di Cagliari, in Cagliari, via Poetto n. 1.

(114)

Riconoscimento dell'istituto di anatomia comparata dell'Università degli studi di Genova, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'istituto di anatomia comparata dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5.

(115)

Riconoscimento dell'istituto di zoologia « Federico Raffaele » dell'Università degli studi di Roma, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'istituto di zoologia « Federico Raffaele » dell'Università degli studi di Roma, viale dell'Università n. 32.

(116)

Riconoscimento del laboratorio di ittiopatologia marina dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, in Taranto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, il laboratorio di ittiopatologia marina dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, in Taranto, via delle Fornaci n. 4.

(117)

Riconoscimento dell'istituto di idrobiologia ed acquacoltura « G. Brunelli » di Sabaudia, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'istituto di idrobiologia ed acquacoltura « G. Brunelli » di Sabaudia (Latina), via Casali di Paola.

(118)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Cesare Battisti », già Cooperativa operaia di consumo di Alzano Maggiore a r.l., in Alzano Lombardo.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1979 la società cooperativa di consumo « Cesare Battisti », già Cooperativa operaia di consumo di Alzano Maggiore a r.l., in Alzano Lombardo (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Filippo Galbiati il 15 giugno 1919, repertorio n. 3302, reg. soc. n. 589, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. G. Angelo Benigni.

(201)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società « Cooperativa edilizia Teresa - S.r.l. », in Napoli.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1979 la società « Cooperativa edilizia Teresa - S r.l. », in Napoli, costituita per rogito notaio Vittorino Squillaci il 14 ottobre 1964, repertorio n. 52144, reg. soc. n. 769, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Gennaro Del Gaudio.

(202)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Circolo cooperativo di Comunnuovo » Soc. coop. a r.l., in Comun Nuovo.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1979 la società cooperativa di consumo « Circolo cooperativo di Comunnuovo » Società coop. a r.l., in Comun Nuovo (Bergamo), costituita per rogito notaio Federico Giallombardo il 29 maggio 1949, repertorio n. 2137, reg. soc. n. 2827, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Claudio Rossi.

(203)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Cooperativa ortofrutticola » a r.l., in Zero Branco.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1979 la società cooperativa agricola « Cooperativa ortofrutticola » a r.l., in Scandolara, frazione di Zero Branco (Treviso), costituita per rogito notaio Luigi Di Francia di Pasquale in data 1° ottobre 1963, repertorio n. 16379, reg. soc. n. 4209, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Francesco Saija.

(205)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa femminile artigiana S. Agnese » a r.l., in Santulussurgiu.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1979 il dott. Gino Salvatore Pilloni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa femminile artigiana S. Agnese » a r.l., in Santulussurgiu (Oristano), posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 20 marzo 1979, in sostituzione del dott. Salvatore Micali, il quale non ha accettato l'incarico.

(204)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia « Tricesimana », in Tricesimo

Con deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 1979, n. 4934, la società cooperativa edilizia « Tricesimana », in Tricesimo (Udine), è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile, ed il dott. Ugo di Martino, piazza Duomo, 12, Udine, è stato nominato commissario liquidatore.

(119)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Canal S. Bovo

Con deliberazione 26 ottobre 1979, n. 9303, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la neoformata particella fondiaria 11572/9 in partita tavolare 1533 del comune catastale di Canal S. Bovo dal demanio al patrimonio provinciale.

(206)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elevazione del numero dei posti dei concorsi pubblici, per titoli, a posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 20 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1979, registro n. 36, foglio n. 172 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 giugno 1979, con il quale sono stati indetti i concorsi pubblici, per titoli, a complessivi centotrenta posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni di seguito elencate:

1) concorso per le regioni Lombardia, Piemonte e Liguria . . . posti n. 49
2) concorso per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia . . . » 17
3) concorso per le regioni Emilia-Romagna e Toscana . . . » 21
4) concorso per le regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Molise . . . » 16
5) concorso per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria . . . » 13
6) concorso per la regione Sicilia . . . » 8
7) concorso per la regione Sardegna . . . » 6

Veduto il decreto ministeriale 20 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1979, registro n. 36, foglio n. 173 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 giugno 1979, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli, a sessanta posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, riservato agli uffici dell'amministrazione centrale;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso pubblico a trecentotrenta posti di commesso;

Considerato che al 20 aprile 1979 data di emanazione dei predetti bandi di concorso a sessanta ed a centotrenta posti di commesso erano disponibili soltanto centonovanta posti nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, poichè gli altri centoquaranta posti si sarebbero resi disponibili dopo aver effettuato le nomine del concorso interno a trecentosessantasei posti di coadiutore, previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto ministeriale 30 agosto 1979, con il quale sono stati nominati i vincitori del citato concorso interno a trecentosessantasei posti di coadiutore, con decorrenza giuridica 1° settembre 1979;

Considerato, pertanto, che alla data del presente decreto, i predetti centoquaranta posti sono disponibili;

Attesa l'assoluta, urgente necessità di procedere immediatamente alla copertura di tali posti, data la situazione di carenza del personale della carriera ausiliaria nei predetti uffici dell'amministrazione centrale e scolastica periferica, aggravatasi ulteriormente dal passaggio del personale già in servizio dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva, per effetto della vincita del predetto concorso interno a trecentosessantasei posti di coadiutore;

Considerato che i concorsi pubblici, per titoli, di cui ai sopracitati decreti ministeriali 20 aprile 1979 devono ancora essere espletati e che ad essi ha chiesto di partecipare un elevato numero di candidati (cinquemilaquattrocentoquarantatre);

Considerato, altresì, che altri concorsi comporterebbero un notevole onere finanziario, mentre le esigenze dell'amministrazione possono essere soddisfatte adottando le misure che consentano una sollecita definizione della procedura concorsuale e cioè elevando il numero dei posti dei concorsi pubblici, per titoli, indetti con i decreti ministeriali 20 aprile 1979;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti dei concorsi pubblici, per titoli, a complessivi centotrenta posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici, indetti con decreto ministeriale 20 aprile 1979, è così elevato:

1) concorso per le regioni Lombardia, Piemonte e Liguria . . . da n. 49 a n. 70
2) concorso per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia . . . » 17 » 30
3) concorso per le regioni Emilia Romagna e Toscana . . . » 21 » 34
4) concorso per le regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Molise . . . » 16 » 42
5) concorso per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria . . . » 13 » 32
6) concorso per la regione Sicilia . . . » 8 » 18
7) concorso per la regione Sardegna . . . » 6 » 8

Art. 2.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli, a sessanta posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, riservato agli uffici dell'amministrazione centrale è elevato da sessanta a novantasei.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1979
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 279

(208)

Elevazione del numero dei posti del concorso pubblico, per titoli e per esami, a dieci posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 16 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1979, registro n. 14, foglio n. 373 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 2 maggio 1979, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che alla data del presente decreto sono disponibili cinque posti nel predetto ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 234, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso pubblico a cinque posti di autista.

Considerata l'urgenza di procedere all'assunzione di autisti presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che, a tal fine, è opportuno adottare le misure atte a consentire un sollecita definizione della procedura che, nella fattispecie, può essere conseguita mediante l'aumento del numero dei posti del predetto concorso a dieci posti di autista;

Considerato che a tale concorso sono stati ammessi quattrocentonovantuno candidati e che tutte le operazioni connesse al concorso stesso dovranno essere espletate in brevissimo tempo, data la carenza del personale addetto al servizio degli automezzi presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli e per esami, a dieci posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi, di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1979, citato nelle premesse, è elevato da dieci a quindici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1979
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 177

(207)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quattrocentottantaquattro posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI).

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 18 del 21 giugno 1979, parte seconda, sono stati pubblicati il decreto ministeriale del 22 settembre 1978, n. 3828, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1979, registro n. 15, foglio n. 137, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quattrocentottantaquattro posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 5 dicembre 1975, n. 3292, e il decreto ministeriale del 20 novembre 1978, n. 3878, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1979, registro n. 15, foglio n. 138, concernente la rettifica al suddetto decreto.

(60)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1978, registro n. 17 Difesa, foglio n. 51, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1977, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in s.p.e. nel servizio automobilistico;

Considerato che si è verificata una vacanza di un posto nel concorso per il reclutamento di tre sottotenenti in s.p.e. nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in s.p. e che per effetto dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1978 detto posto non ricoperto viene devoluto in aumento al concorso riservato agli ufficiali di complemento;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in s.p.e. nel servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1978, citato nelle premesse:

1. s.ten. s.a. cpl. tratt. Marchese Felice, nato il 14 dicembre 1952 . . . . punti 42,53
2. s.ten. s.a. cpl. cong. Carta Flavio, nato il 3 settembre 1951 . . . . » 42,30
3. ten. s.a. cpl. tratt. Sperotto Giovanni, nato il 30 agosto 1953 . . . . » 51,52
4. s.ten. s.a. cpl. cong. Corvino Vito, nato il 15 giugno 1954 . . . . » 40,20
5. ten. g. cpl tratt. Cirillo Camillo, nato il 18 maggio 1948 . . . . » 40,14
6. s.ten. s.a. cpl. cong. Gregori Silvano, nato il 24 maggio 1957 . . . . » 39,90
7. s.ten. s.a. cpl. tratt. Messina Angelo, nato il 28 febbraio 1955 . . . . » 39,80

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten. s.a. cpl tratt. Marchese Felice . . . . punti 42,53
2) s.ten. s.a. cpl. cong. Carta Flavio . . . . » 42,30
3) ten. s.a. cpl. tratt. Sperotto Giovanni . . . » 41,52
4) s.ten. s.a. cpl. cong. Corvino Vito . . . . » 40,20
5) ten. g. cpl. tratt. Cirillo Camillo . . . . . » 40,14
6) s.ten. s.a. cpl. cong. Gregori Silvano . . . . » 39,90

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi:

s.ten. s.a. cpl. tratt. Messina Angelo . . . . punti 39,80

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1979
Registro n. 35 Difesa, foglio n. 194

(11204)

OSPEDALE « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto nefrologo addetto alla divisione di nefrologia-emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto nefrologo addetto alla divisione di nefrologia-emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(79/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(75/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(85/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI LONIGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lonigo (Vicenza).

(86/S)

OSPEDALE CIVILE DI RAPALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rapallo (Genova).

(87/S)

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Capri (Napoli).

(83/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FONDI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto ed un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fondi (Latina).

(72/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fondi (Latina).

(73/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(81/S)

OSPEDALE POLISPECIALIZZATO DI ANZIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(88/S)

OSPEDALE DI SCAFATI

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scafati (Salerno).

(76/S)

OSPEDALE « O. P. CASTIGLIONI » DI FORMIGINE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Formigine (Modena).

(77/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(78/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(82/S)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(80/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DECOLLATO-ANDOSILLA » DI CIVITA CASTELLANA

Concorso a due posti di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civita Castellana (Viterbo).

(89/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto e un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civita Castellana (Viterbo).

(90/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979, n. **90**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, relativa al funzionamento degli organi di controllo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 3 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, sono così sostituiti:

« Spetta al presidente in carica designare tra i membri elettivi il vice presidente incaricato a sostituirlo in caso di suo impedimento o assenza.

In caso di mancata designazione del vice-presidente o di eventuale assenza o impedimento anche del vice-presidente designato, il presidente è sostituito dal componente elettivo, che abbia ottenuto all'atto dell'elezione il maggior numero dei voti o, in caso di parità di voti, dal componente elettivo più anziano di età ».

Art. 2.

L'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, è così sostituito:

« Le motivazioni delle ordinanze di annullamento o di rinvio per il riesame, che rivestano particolare importanza in ragione del loro rilievo dottrinale o pratico, sono pubblicate in apposito supplemento del Bollettino ufficiale della Regione ».

Art. 3.

Dopo l'art. 21 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, è inserito il seguente:

« Art. 22 - *Comitato tecnico degli organi di controllo.* — Nell'ambito dei rapporti di collaborazione, di cui al precedente articolo 21, è istituito il comitato tecnico degli organi di controllo. Il comitato è presieduto dal segretario regionale per i rapporti con gli enti locali.

Fanno parte del comitato il dirigente del dipartimento per il coordinamento della funzione di controllo, i segretari degli organi di controllo, tre esperti di chiara fama e due funzionari del dipartimento per il coordinamento della funzione di controllo, di cui uno con compiti di segretario.

I membri del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale ».

Art. 4.

La numerazione dell'art. 22, avente la rubrica « Controllo di legittimità », e dell'art. 23, avente la rubrica « Documenti per l'istruzione delle pratiche » della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, è così rispettivamente sostituita:

« art. 23 », avente la rubrica: Controllo di legittimità;

« art. 24 », avente la rubrica: Documenti per l'istruzione delle pratiche.

L'art. 24 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, è abrogato.

Art. 5.

L'art. 35 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, è così sostituito:

« Il dirigente degli uffici regionali, presso cui ha sede il comitato o la sezione di controllo, è un impiegato regionale con qualifica non inferiore a direttore di servizio.

Il dirigente dei predetti uffici, è nominato segretario del comitato o della sezione con decreto del presidente della giunta regionale, ed è posto, nell'esercizio di tali incombenze, alla loro dipendenza funzionale.

In caso di impedimento o di assenza del segretario titolare per un periodo comunque non superiore ai 30 giorni, lo stesso è sostituito dal dipendente con la qualifica più elevata e, in caso di parità, con maggiore anzianità nel ruolo. In ogni altra ipotesi, il sostituto del segretario è designato dal Presidente della giunta regionale ».

Art. 6.

L'art. 36 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, è così sostituito:

« Il segretario è posto a capo degli uffici dell'organo di controllo.

Cura il coordinamento dell'istruttoria degli atti da sottoporre a controllo, assiste l'organo collegiale nell'espletamento della sua funzione e redige il verbale delle adunanze.

Provvede, infine, a tutti gli adempimenti concernenti l'esecuzione delle decisioni.

In relazione ai requisiti di preparazione e professionalità richiesti, avuto riguardo alla vastità delle materie di competenza degli enti controllati, al segretario potranno essere attribuiti specifici incarichi da parte della giunta regionale nelle materie amministrative di competenza della Regione.

In ogni caso il segretario, o un suo delegato, partecipa quale componente di diritto alla commissione consultiva, di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, è così sostituito:

« Gli atti, di cui al primo comma, ad eccezione di quelli regolamentari e dei bilanci, sono conservati per la durata di tre anni, trascorsi i quali, di norma, si provvede alla loro archiviazione con il sistema della microfilmatura ».

Art. 8.

L'art. 42 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, è così sostituito:

« L'organo di controllo si riunisce, di norma, 4 volte alla settimana, e comunque fino ad un massimo di 220 sedute annuali retribuibili, durante l'orario degli uffici regionali.

Per ogni giornata di seduta viene corrisposta al presidente (o al vice-presidente quando sostituisce il presidente) un'indennità di L. 35.000 ed a tutti gli altri membri di L. 25.000, sempre al lordo delle trattenute fiscali.

Al di fuori dei limiti di cui al primo comma, la stessa indennità, per ogni giornata di seduta, viene corrisposta ai presidenti ed ai membri del comitato o delle sue sezioni quando si riuniscono per le riunioni collegiali di cui agli articoli 19 e 20 della presente legge, o per riunioni dei presidenti degli organi collegiali, su convocazione del presidente della giunta regionale.

In ogni caso sono, altresì, rimborsate le spese di viaggio a norma della lettera *b*) dell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, e successive eventuali integrazioni o modificazioni ».

Art. 9.

La corresponsione delle indennità previste dalla presente legge decorre dal 1° gennaio 1979.

Art. 10.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8 vengono coperti mediante lo stanziamento del cap. 193019550: « Spese per indennità ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate di controllo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 novembre 1979

TOMELLERI

(11143)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1979, n. **44**.

Inquadramento del personale già appartenente ai soppressi enti comunali di assistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei soppressi enti comunali di assistenza, già assegnato ai comuni in forza delle norme contenute nella legge regionale 24 luglio 1978, n. 30, è inquadrato nei ruoli organici dei comuni stessi, con decorrenza 1° luglio 1978, secondo le modalità che verranno stabilite da ciascun consiglio comunale sulla base della qualifica posseduta alla data del 24 febbraio 1977 o acquisita entro il 30 giugno 1978 a seguito di pubblici concorsi.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 novembre 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1979, n. **45**.

Variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *aprile* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1979, n. **46**.

Variazione n. 2 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *aprile* 1979)

(*Omissis*).

(10799)

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1979, n. **47**.

Corresponsione somma «una tantum» al personale dipendente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35-*bis del* 3 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti regionali viene corrisposta una somma *una tantum* di L. 250.000 lorde in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato nell'anno 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, ammontante a L. 275.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al cap. 350 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979 che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° dicembre 1979

VERRASTRO

(11142)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1979, n. **66**.

Interventi integrativi della Regione per la ripresa economica delle zone colpite dagli eventi sismici. Modifica e rifinanziamento della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 129 *del* 30 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

«L'amministrazione regionale è autorizzata anche a finanziare nella misura del 100% perizie suppletive e di variante, compresa la revisione prezzi, relative ai progetti di cui al primo comma e per le quali non siano stati ottenuti i benefici comunitari ivi previsti».

Art. 2.

L'art. 13 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, è sostituito dal seguente:

«L'erogazione del contributo regionale di cui al presente articolo ha luogo:

nella misura del 95% dell'intero importo ammesso a seguito di presentazione del verbale di consegna dei lavori principali o analoghi atti riguardanti spese afferenti a forniture, asservimenti, espropri, rifusioni di danni o altre previste in oggetto;

nella misura restante a seguito di regolare approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente beneficiario».

Art. 3.

Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, così come integrato con il precedente art. 1, è autorizzata la spesa di L. 10.400.000.000 per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 8367 con la denominazione: «Finanziamenti delle perizie suppletive e di variante, compresa la revisione prezzi, relative ai progetti di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, per le quali non siano stati ottenuti i benefici comunitari» e con lo stanziamento di L. 10.400.000.000 per l'esercizio 1979.

Al predetto onere si fa fronte, per L. 6.400.000.000, mediante storno di pari importo dal cap. 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 e, per L. 4.000.000.000, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991: «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 novembre 1979

COMELLI

(11189)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1979, **n. 5.**

Determinazione delle indennità spettanti ai membri della giunta regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 4 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai membri della giunta regionale è attribuita una indennità di carica mensile ragguagliata all'emolumento mensile fisso spettante ai consiglieri regionali, determinata nelle seguenti misure:

a) al presidente della giunta regionale il 50 per cento;

b) agli assessori effettivi il 30 per cento;

c) agli assessori supplenti il 20 per cento.

Agli assessori supplenti, ai quali sono delegate dal presidente della giunta regionale, in modo continuativo, la liquidazione e l'ordinazione di spesa, compete, per la durata della delega stessa, l'indennità di carica fissata per gli assessori effettivi.

Qualora un assessore regionale ricopra contemporaneamente l'incarico di presidente o vicepresidente di uno dei consigli provinciali o di membro di una giunta provinciale, l'indennità di carica, di cui al presente articolo, viene ridotta del 60 per cento.

Art. 2.

Ai membri della giunta regionale che non risiedono nel capoluogo compete il rimborso delle spese sostenute con i mezzi di trasporto in servizio pubblico, od il corrispettivo di cui all'art. 4, nel caso di uso dell'automezzo privato, per raggiungere la sede di servizio e per rientrare al luogo di residenza.

Art. 3.

Ai membri della giunta regionale che, per ragioni d'ufficio, si recano fuori sede, spetta il rimborso delle spese sostenute per i viaggi in prima classe su treni normali, rapidi, speciali e di lusso e su altri mezzi che compiono servizi di linea, compresi i mezzi aerei e navali, nonché il rimborso della spesa sostenuta per l'uso del vagone letto o di cabina singola sui mezzi navali.

Spetta inoltre per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, nonché per l'eccedenza per un periodo non inferiore a sette ore, un'indennità di missione nelle seguenti misure:

L. 35.000 per i viaggi nel territorio della Repubblica;

L. 45.000 per i viaggi all'estero.

Per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede di durata inferiore a ventiquattro ore, l'indennità di cui al precedente comma è ridotta a metà.

Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede inferiore a quattro ore.

Su presentazione di regolare fattura, viene rimborsata la spesa per il pernottamento in albergo. In tale caso le misure dell'indennità di missione sono ridotte di un terzo.

Art. 4.

Ai membri della giunta regionale è consentito per i viaggi di servizio l'uso del proprio automezzo. In tali casi spetta loro l'indennità chilometrica di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle relative norme regolamentari.

Art. 5.

Le indennità ed i compensi di cui agli articoli precedenti sono corrisposti ai membri della giunta regionale con decorrenza dalla data della rispettiva elezione e per tutto il periodo di effettiva durata nelle singole cariche.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano con decorrenza dal 1° maggio 1979.

Art. 7.

Le leggi regionali 20 agosto 1959, n. 16 e 21 gennaio 1963, n. 7, sono abrogate.

Art. 8.

Ai componenti della giunta regionale compete, a carico del bilancio regionale, su specifica richiesta dell'interessato e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizi civili o penali nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie funzioni, e nei quali siano stati prosciolti in istruttoria o siano stati assolti con sentenza penale passata in giudicato.

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti della Regione che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause di servizio.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato nella misura annuale di lire 20 milioni, si provvede mediante riduzioni di pari importo delle disponibilità accantonate sul cap. 670 «Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 novembre 1979

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(11048)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 settembre 1979, **n. 38.**

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, art. 14.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 16 *ottobre* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, art. 14;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 5493 del 6 settembre 1979, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, art. 14;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione alla legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, art. 14, consistente in tre articoli.

Il decreto del presidente della giunta provinciale del 13 luglio 1979, n. 31, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 25 settembre 1979

Il Presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1979
Registro n. 5, *foglio n.* 119

Art. 1.

La quota del valore convenzionale destinata all'ammortamento e alla manutenzione straordinaria di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 14 della legge si calcola applicando al valore convenzionale a vano determinato con delibera della giunta provinciale del 6 settembre 1979, n. 5492, il coefficiente 0,02

La quota del valore convenzionale di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del citato art. 14 della legge non può superare il 50 % della quota di cui al comma precedente.

Art. 2.

Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1977 si osserva, in quanto applicabile, l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 3.

I canone annuo di locazione dovuto dal singolo assegnatario quale risulta dall'applicazione del presente regolamento non deve comunque superare la quota del reddito del nucleo familiare valutato a norma del terzo comma dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, determinato nelle allegate tabelle 1 - 3.

TABELLA 1

Quota canone annuo riferito al reddito del nucleo familiare dell'assegnatario residente nei comuni di Bolzano e Merano

Quota canone	15%	20%	25%
persone	fino a lire	oltre L. 3.000.000	oltre L. 3.750.000
1	3.000.000	fino a L. 3.750.000	fino a L. 4.500.000
2 (*a*)	3.500.000	fino a L. 4.250.000	fino a L. 5.000.000
3	4.000.000	fino a L. 4.750.000	fino a L. 5.500.000
4	4.500.000	fino a L. 5.250.000	fino a L. 6.000.000
5	5.000.000	fino a L. 5.750.000	fino a L. 6.500.000
6	5.500.000	fino a L. 6.250.000	fino a L. 7.000.000
7	6.000.000	fino a L. 6.750.000	fino a L. 7.500.000
8	6.500.000	fino a L. 7.250.000	fino a L. 8.000.000
9	7.000.000	fino a L. 7.750.000	fino a L. 8.500.000
10	7.500.000	fino a L. 8.250.000	fino a L. 9.000.000

(*a*) L'aumento di 500.000 spetta solo per il coniuge e per ogni figlio che risulti essere a carico (art. 6-*bis*, legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 e successive modifiche).

TABELLA 2

Quota canone annuo riferito al reddito del nucleo familiare dell'assegnatario residente nei comuni di Appiano, Badia, Bressanone, Brunico, Caldaro, Castelrotto, Chiusa, Corvara, Lagundo, Laives, Lana, Marebbe, Margendo, Nalles, Naturno, Nova Levante, Ortisei, Parcines, Renon, Santa Cristina, Scena, Selva Gardena, Sesto, Silandro, Terlano, Tirolo, Vipiteno.

Quota canone	15%	18,75%	22,5%
persone	fino a lire	oltre L. 3.000.000	oltre L. 3.750.000
1	3.000.000	fino a L. 3.750.000	fino a L. 4.500.000
2 (*a*)	3.500.000	fino a L. 4.250.000	fino a L. 5.000.000
3	4.000.000	fino a L. 4.750.000	fino a L. 5.500.000
4	4.500.000	fino a L. 5.250.000	fino a L. 6.000.000
5	5.000.000	fino a L. 5.750.000	fino a L. 6.500.000
6	5.500.000	fino a L. 6.250.000	fino a L. 7.000.000
7	6.000.000	fino a L. 6.750.000	fino a L. 7.500.000
8	6.500.000	fino a L. 7.250.000	fino a L. 8.000.000
9	7.000.000	fino a L. 7.750.000	fino a L. 8.500.000
10	7.500.000	fino a L. 8.250.000	fino a L. 9.000.000

(*a*) L'aumento di 500.000 spetta solo per il coniuge e per ogni figlio che risulti essere a carico (art. 6-*bis*, legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 e successive modifiche).

TABELLA 3

Quota canone annuo riferito al reddito del nucleo familiare dell'assegnatario residente nei comuni non compresi nelle tabelle 1 *e* 2.

Quota canone	15%	17,5%	20%
persone	fino a lire	oltre L. 3.000.000	oltre L. 3.750.000
1	3.000.000	fino a L. 3.750.000	fino a L. 4.500.000
2 (*a*)	3.500.000	fino a L. 4.250.000	fino a L. 5.000.000
3	4.000.000	fino a L. 4.750.000	fino a L. 5.500.000
4	4.500.000	fino a L. 5.250.000	fino a L. 6.000.000
5	5.000.000	fino a L. 5.750.000	fino a L. 6.500.000
6	5.500.000	fino a L. 6.250.000	fino a L. 7.000.000
7	6.000.000	fino a L. 6.750.000	fino a L. 7.500.000
8	6.500.000	fino a L. 7.250.000	fino a L. 8.000.000
9	7.000.000	fino a L. 7.750.000	fino a L. 8.500.000
10	7.500.000	fino a L. 8.250.000	fino a L. 9.000.000

(*a*) L'aumento di 500.000 spetta solo per il coniuge e per ogni figlio che risulti essere a carico (art. 6-*bis*, legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 e successive modifiche).

(10804)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800130)